


12 settembre 2019



IL VALORE

della Professione*News letter ai Colleghi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro*

REVISORI AL SUD, TESTIMONI DI INIQUITA'

di Antonio Bevacqua

Nei giorni 26 e 27 settembre si terrà nella Città di Catanzaro un importante evento organizzato dal nostro Consiglio Nazionale nell'ambito del programma di formazione continua dei revisori degli enti locali.

I vertici nazionali della professione hanno scelto di tenere in ogni regione d'Italia i corsi validi ai fini dell'aggiornamento obbligatorio ed in Calabria la sede sarà appunto Catanzaro, in quanto capoluogo.

Salutando con piacere l'iniziativa del Consiglio Nazionale, supportata dall'organizzazione messa in campo dall'Ordine di Catanzaro, e senza voler entrare nel merito della difficile professione del revisore, esercitata in una Regione come la nostra che su 404 comuni ne conta 318 sotto i 5.000 abitanti, l'occasione è probabilmente quella giusta per tentare di agganciare all'evento un dibattito sulla (sembra, per ora) sventata "autonomia differenziata" e sulle condizioni di un territorio, quello meridionale, devastato da un abissale gap di servizi e infrastrutture che lo separa dalle regioni del Nord Italia.

D'altra parte, chi meglio di noi Commercialisti, Revisori –in questo caso- degli enti locali, può testimoniare lo stato di "abbandono" in cui versano centinaia di Comuni calabresi?

"Gran parte del disavanzo degli enti territoriali calabresi è imputabile al comparto dei Comuni, i cui equilibri di bilancio hanno in parte risentito, più che nel resto del Paese, di rilevanti accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, connessi anche alla bassa capacità di riscossione degli enti", scrive la Banca d'Italia nella sua recente relazione sulle economie regionali.

Secondo l'Istituto, solo il 43 per cento dei Comuni calabresi è riuscito a ottenere un avanzo di bilancio, mentre il 47 per cento ha evidenziato un disavanzo.

Si legge, nello stesso documento, che alla fine del 2018 63 comuni manifestavano uno stato di crisi, "31 avevano dichiarato lo stato di dissesto, 29 avevano avviato la procedura di riequilibrio finanziario e 4 versavano in condizioni di deficit strutturale. La quota di popolazione residente nei Comuni caratterizzati da qualche forma di criticità era pari al 37 per cento, a fronte di circa il 25 e il 10 per cento rispettivamente nel Mezzogiorno e in Italia."

Cattiva amministrazione? Può darsi, non è da escludere. Ma valli a gestire, privo di risorse umane e finanziarie, 318 comunelli di 1.000/2.000/3.000 a-

nime, costituite per lo più da vecchi ed anziani senza reddito, situati in un territorio che non ha pari in quanto ad orografia, la maggior parte dei comuni arroccati sui monti (laddove la popolazione aveva trasferito gli abitati per il terrore degli sbarchi, quelli dei Saraceni, non quelli dei disperati di oggi), distanti da vie di comunicazione degne di questo nome che possano collegarli ai servizi esistenti, seppur scarsi.

La realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, oggi rinominata Autostrada del Mediterraneo per farne dimenticare le nefaste decennali vicissitudini, ha fatto più storia che cronaca; l'alta velocità ferroviaria si è fermata a Salerno e un Ministro di qualche anno fa, argomentando sui costi troppo elevati per farla continuare più a sud, disse che al massimo si sarebbe potuto parlare di "bassa lentezza" come prospettiva; gli ospedali sono alla chiusura e l'emigrazione sanitaria svuota le tasche pubbliche e private. Per citare solo di alcune questioni.

Tutta colpa degli amministratori locali? E difficile crederlo. E' difficile persino credere che si possa essere capaci di tanto, anche a volerlo.

La realtà è venuta finalmente a galla quando le Regioni a più alto benessere, quelle del Nord, hanno cominciato a parlare di "autonomia differenziata" che, tradotto malamente, per molti osservatori ha suonato più o meno come "chi ha avuto, ha avuto...!"

"L'esercizio di mettere i numeri dietro ai fatti, ha quantificato in decine di miliardi il prezzo pagato dai cittadini meridionali al criterio della spesa storica" ha sostenuto la Svimez per bocca del suo Presidente, Prof. Adriano Giannola.

"L'inerzia politica nella determinazione di LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) e costi standard" si è tradotta in minori finanziamenti che risultano tutti puntualmente documentati nei Rapporti annuali dei Conti Pubblici Territoriali.

Il criterio della spesa storica ha condannato venti milioni di Italiani alla povertà, questa è la realtà. Una realtà che si tenta maldestramente di camuffare citando i virtuosismi delle regioni ricche (arricchite) in parallelo con la cattiva finanza delle regioni povere (impoverite).

E tutto ciò in barba alla Costituzione, al diritto di cittadinanza ed all'unità del Paese.

PRATICA E DIRITTO FINANZIARIO

GLI EFFETTI SUL TAEG DELLA CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA NEL CONTRATTO DI LEASING

di Giovanna Grande

Prima di affrontare gli aspetti tecnico-contabili della clausola di risoluzione anticipata, è opportuno un breve cenno sulla natura del contratto di leasing che nel nostro ordinamento, fino al 2017, non è disciplinata giuridicamente.

La lacuna legislativa è stata colmata dalla giurisprudenza che ha individuato due tipi di contratto:

il leasing di godimento, relativo a beni soggetti a rapida obsolescenza o deterioramento che esauriscono la loro utilità economica in un breve lasso di tempo.

Di norma per tali beni la durata del contratto coincide con la loro vita utile, pertanto alla scadenza non sussiste alcun interesse al loro acquisto e i canoni pagati si configurano come il corrispettivo per il loro godimento.

il leasing traslativo relativo a beni durevoli destinati a mantenere inalterato il valore, per i quali la vita utile ha una durata superiore a quella del contratto. L'utilizzatore ha interesse a riscattare il bene, quindi, i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di acquisto.

La giurisprudenza ha ritenuto applicabile solo al leasing traslativo, in considerazione della causa di scambio, la disciplina dell'art. 1526 del codice civile, ai sensi del quale *se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.*

Al fine di essere esonerate dalla prova del danno che potrebbero subire, le società di leasing, per diversi anni, hanno inserito in contratto la clausola risolutiva definita **“scaduto+scadere+bene”** in base alla quale l'utilizzatore inadempiente doveva corrispondere i canoni scaduti alla data della risoluzione, i canoni a scadere fino all'estinzione del contratto e restituire il bene, con conseguente ingiustificato arricchimento per il concedente.

L'intervento della giurisprudenza ha portato a una modifica della clausola risolutiva con l'introduzione della formula **“scaduto+scadere+bene”**, che prevede a carico dell'utilizzatore inadempiente l'obbligo di pagare i canoni scaduti alla data della risoluzione, i canoni a scadere fino all'estinzione del contratto (compreso il prezzo di riscatto), al netto, però del corrispettivo di vendita o di reimpiego del bene. Tale orientamento è conforme all'art. 13 della Convenzione Unidroit di Ottawa del 26/05/1988 sul leasing finanziario internazionale secondo il quale **la penale prevista in caso di inadempimento deve consenti-**

re al concedente di porsi nella stessa posizione nella quale si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse adempiuto il contratto.

La sommatoria canoni scaduti e canoni a scadere costituiscono il corrispettivo spettante alla società di leasing in caso di naturale estinzione del contratto. I canoni scaduti rappresentano il danno emergente, mentre i canoni a scadere il lucro cessante dal quale occorre scomputare il valore del bene, considerato che lo stesso resta nella disponibilità del concedente.

Solo di recente, per porre fine al crescente contenzioso, è intervenuta la legge n. 124 del 4 agosto 2017 che ha disciplinato il leasing finanziario mediante dettagliata descrizione dell'istituto e minuziosa disciplina della fase patologica, fonte di maggiore conflittualità tra le parti.

In particolare il comma 138 dell'art. 1 ha sancito che *“In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente”.*

Sembra pacifico che tale penale debba concorrere alla determinazione del costo del finanziamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 644 del c.p. che vieta, a titolo di corrispettivi di una prestazione di denaro o di altra utilità, la dazione o la promessa di **interessi o altri vantaggi usurari**, nonché ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, che impone, per la determinazione del tasso di interesse usurario, **di tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese**, escluse quelle per imposte e tasse, **collegate alla erogazione del credito.**

A supporto della rilevanza della commissione o penale di risoluzione nel calcolo del T.A.E.G., si citano anche le seguenti pronunce giurisprudenziali: Trib. di

GLI EFFETTI SUL TAEG DELLA CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA NEL CONTRATTO DI LEASING

Udine, sentenza 26 settembre 2014; Trib. di Bari ordinanza 01/12/2014; Trib. di Bari, ordinanza 19/10/2015; Trib. di Bari, ordinanza 27/11/2015; Trib. di Pescara, sentenza 28/11/2014; Corte di Appello di Venezia, sentenza 28/02/2013; Tribunale di Padova, ordinanza 13 maggio 2014, Trib. di Rimini, ordinanza del 27 aprile 2015, Trib. di Padova sentenza 30 giugno 2015; Trib. Rovereto, sentenza 30 giugno 2015, Trib. di Torino Ordinanza 20/06/2015; Trib. di Ascoli Piceno, sentenza 30/06/2014, Tribunale Chieti, sentenza 13 Aprile 2018, Tribunale di Teramo, sentenza 21 Febbraio 2019 Tribunale di Catanzaro ordinanza del 19/06/2018.

Dette sentenze non solo statuiscono la rilevanza della commissione nel calcolo del T.A.E.G., ma ribadiscono il concetto di usura originaria, ovvero di vietare anche la sola promessa di pagare costi usurari "...è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto; trattandosi di promessa da valutarsi con giudizio prognostico ex ante al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo unitario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell'azione legale, non possa più verificarsi" (Tribunale di Teramo, 21 Febbraio 2019).

I Tribunali di merito stanno seguendo il solco tracciato dalla Cassazione Penale con la sentenza n. 350/13, la quale, relativamente agli interessi di mora (anch'essi eventuali ed afferenti alla fase patologica) ha sancito che, pur afferendo la fase patologica eventuale e futura del contratto, non occorre attendere che la fase patologica si concretizzi e che la mora venga pagata, essendo sufficiente con un giudizio ex ante, verificare se il mutuatario abbia semplicemente promesso di pagare alla banca un costo usurario.

Un aspetto importante da considerare nella valutazione delle clausole di risoluzione è la previsione da

parte delle stesse di **un tasso specifico di attualizzazione per i canoni a scadere, inferiore al tasso corrispettivo** ovvero, la maggior parte dei contratti contiene clausole del seguente tenore:

*"In tutti i casi di risoluzione del contratto, la società potrà pretendere dal conduttore a titolo di **risarcimento e penale** immediatamente esigibile, il valore dei canoni scaduti, l'importo determinato dal **valore attuale dei corrispettivi a scadere, calcolato al tasso corrispettivo diminuito di 1 punto (oppure, nell'ipotesi in cui sia stato convenuto di assoggettare il canone ad indicizzazione, a un tasso pari al valore dell'indice di riferimento diminuito di un punto,, oppure al tasso minimo di rifinanziamento principale delle operazioni).***

Ne consegue che, nel calcolo del T.A.E.G. occorre tener conto anche del vantaggio a favore delle società di leasing (occulto, o non facilmente percepibile, per i non addetti ai lavori) generato da tale meccanismo.

In particolare, utilizzando nell'operazione di attualizzazione dei canoni a scadere un tasso più basso, anziché il tasso corrispettivo utilizzato per il calcolo del piano di ammortamento, come sarebbe logico e matematicamente corretto, si ottiene un valore attuale dei canoni a scadere maggiore rispetto a quello ottenibile con l'utilizzo del tasso corrispettivo e, quindi, un vantaggio occulto per la banca o un costo occulto per l'utilizzatore.

La differenza tra il valore attuale calcolato al tasso specifico per la risoluzione e il valore attuale calcolato al tasso corrispettivo è facilmente dimostrabile.

Supponiamo la stipula di un contratto di leasing della durata di 5 anni; valore del bene 50.000,00; tasso 3%; periodicità rate: annuale; tasso di attualizzazione dei canoni a scadere 2%.

Per semplificazione escludiamo l'applicazione del maxi canone, del prezzo di riscatto, nonché di ogni altra commissione e spesa

Per il calcolo del T.A.E.G. al momento della stipula, ipotizziamo la risoluzione alla seconda rata.

Il valore attuale dei canoni a scadere, utilizzando il tasso corrispettivo (3%), è pari a euro 39.400,03

	rata	interessi	capitale	debito residuo	valore attuale canoni a scadere
31/01/2019	10.917,73	1.500,00	9.417,73	40.582,27	0,00
31/01/2020	10.917,73	1.217,47	9.700,26	30.882,01	10.290,62
31/01/2021	10.917,73	926,46	9.991,27	20.890,74	9.991,11
31/01/2022	10.917,73	626,72	10.291,01	10.599,74	9.700,32
31/01/2023	10.917,73	317,99	10.599,74		9.417,99
	54.588,65				39.400,03

Il valore attuale dei canoni a scadere, utilizzando il tasso specifico per la risoluzione (2%) è pari a euro 40.756,33.

GLI EFFETTI SUL TAEG DELLA CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA NEL CONTRATTO DI LEASING

	rata	interessi	capitale	debito residuo	valore attuale canoni a scadere
31/01/2019	10.917,73	1.500,00	9.417,73	40.582,27	0,00
31/01/2020	10.917,73	1.217,47	9.700,26	30.882,01	10.493,50
31/01/2021	10.917,73	926,46	9.991,27	20.890,74	10.287,88
31/01/2022	10.917,73	626,72	10.291,01	10.599,74	10.086,29
31/01/2023	10.917,73	317,99	10.599,74		9.888,66
	54.588,65				40.756,33

Il maggior onere a carico dell'utilizzatore è pari ad euro 1.356,30 ed è direttamente proporzionale alla forbice tra i tassi. Inserendo tale ulteriore onere o interesse nella seguente formula di calcolo del T.A.E.G.

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

si ottiene un T.A.E.G. del 3,35% contro un T.A.N. del 3%.

L'incremento di tasso è imputabile, in assenza di altri oneri e spese, solo al meccanismo poco trasparente di calcolo del valore attuale dei canoni a scadere nella penale di risoluzione anticipata.

FORMAZIONE

PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI

Si terrà nei giorni **26 e 27 settembre** l'importante evento regionale, organizzato dal Consiglio Nazionale e dall'Ordine di Catanzaro, avente ad oggetto i temi riguardanti le funzioni dei **revisori degli enti locali**.

Ad ospitare la convention sarà il prestigioso **Teatro Politeama di Catanzaro** dove ad accogliere gli ospiti saranno il Presidente dell'Ordine, Rosamaria Petitto, il Sindaco della Città, Sergio Abramo, il Vice Presidente del Consiglio Nazionale, Davide Di Russo, il Consigliere Nazionale, Francesco Muraca ed il Presidente dell'Anci Calabria, Gianluca Callipo.

E' Prevista la partecipazione di numerose autorità ospiti tra le quali un rappresentante della Corte dei Conti ed il Comandan-

te regionale della Guardia di Finanza, Gen. D. Fabio Contini.

INCONTRI DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO

Partiranno il prossimo 18 settembre, per concludersi l'11 novembre, le tredici giornate di **"Incontri di approfondimento, ripasso, conversazioni ed esercitazioni"** riservate ai praticanti che dal 14 novembre in poi dovranno affrontare l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio alla professione.

Sia pure nella ristrettezza dei tempi a disposizione, la Fondazione dell'ODCEC, presieduta da Antonio Bevacqua, ha messo in campo le migliori risorse per consentire ai giovani aspiranti

Dottori Commercialisti, nei due mesi che separano dalle prove scritte, di colmare lacune, riepilogare studi e simulare le prove d'esame.

Con entusiasmo hanno risposto all'appello di curare coi propri interventi gli incontri previsti i Colleghi: Guido Boccalone, Luca Tinello, Antonio Canino, Ercole Palasciano, Antonio Cuomo, Giuseppe Merante, Giuseppe Ierace, Vittorio Iiritano, Gianluca Corso, William Brognieri, Umberto Plati, Maria Antonietta Viscomi, Gennaro Brescia, Umberto Frangipane e Sindy Vergata. Con lo stesso entusiasmo hanno confermato la propria presenza il Prof. Valerio Donato, Ordinario di Diritto Privato, il Notaio Dott. Rocco Guglielmo, il Dott. Maurizio Ferrara, Segretario Generale della Camera di Commercio di Catanzaro e il Dott. Paolo Rotella, Lavorista.

ATTIVITA' GIUDIZIARIA

I CREDITI DEL PROFESSIONISTA
NEI SEQUESTRI GIUDIZIARI

di Bernardo Femia

Bernardo Femia, classe 1963, è nato e vive a Reggio Calabria. È un dottore commercialista che *“ha rinunciato, dopo venti anni utili a pensione, al comodo stipendio da docente per dedicarsi esclusivamente alla libera Professione”*. Rivendica fermamente *“la natura giuridico-economica dell'essere Commercialista, non potendosi relegare questa vocazione al far di conto o al calcolare imposte”*. Ritene che gli attestatori dei piani di concordato e degli accordi siano degli *“eroi cui debba andare d'Ufficio il Cavalierato del Lavoro, sempre che non diventino dei martiri”*, ma ancor più è persuaso che *“vada creata una banca dati dei “bad-customers” (nessuno escluso) dei commercialisti, simile al CRIF, così si escluderebbe dal mercato chi pretende troppo e paga i servizi professionali ancor meno”*.

Da questo numero Bernardo sarà una nostra graditissima firma.

La Sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 27 febbraio 2019 ha definitivamente eliminato la limitazione al riconoscimento dei diritti di credito dei terzi, nell'ambito delle procedure di sequestro penale e di prevenzione, sorti antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 159 del 2011, ovvero il 13 ottobre 2011.

Il Giudice delle Leggi, infatti, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1, comma 198 della Legge 228 del 24/12/2012 nella parte in cui arginava la possibilità di insinuazione al passivo nelle dette procedure ai soli crediti muniti di ipoteca ed ai creditori che avessero posto in essere il pignoramento o fossero intervenuti nell'esecuzione sui beni acquisiti dall'Erario nel periodo antecedente al sequestro.

In buona sostanza, è stata dichiarata incostituzionale la limitazione al riconoscimento dei crediti che fossero muniti del cosiddetto “diritto di seguito” sui beni ablati.

La detta Sentenza va a dilatare a dismisura i contenuti della Sentenza n. 94 del 2015 che aveva già riconosciuto ai lavoratori dipendenti il diritto all'insinuazione al passivo nelle procedure di confisca per i crediti di lavoro e sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo) riempire di speranza un vastissimo ceto creditorio.

Ma gli ostacoli da superare per ottenere l'agognato riconoscimento del credito sono molti ed elevati, se non addirittura oggettivamente insuperabili.

Il **primo ostacolo** è posto dal comma 199 della Legge 228 del 2012 che assegnava termine di soli 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge (ovvero dal 1° gennaio 2013) ai creditori di cui al modificato comma 198 per presentare domanda di insinuazione.

Al netto di una più che probabile prescrizione del credito professionale o di una sua definitività conseguita altrimenti su cui nulla può neanche la Sentenza n. 26/2019, è forse probabile che se la Corte costituzionale dovesse essere chiamata a dirimere la compatibilità della propria pronuncia sul comma 198 rispetto al comma 199, non farebbe che confermare quanto già Sentenziato in altre occasioni e più precisamente in occasione della declaratoria di incostituzionalità della nota Robin Hood Tax (Sentenza n. 10/2015) in cui **Giudici hanno giustificato la necessità di limitare la portata retroattiva della pronuncia per evitare «una grave violazione dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 81 Cost.»**, principio che **«esige una gradualità nell'attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale»**.

Un **secondo ostacolo** è dato dalla circostanza che il codice antimafia, al comma 1 dell'art. 52, richiede che il credito “risulti da atti” e, pertanto, che vi sia certezza nella perimetrazione del rapporto sinallagmatico, nel quantum del prezzo, oltre che -soprattutto- della data certa della contrattazione tra le parti originarie del rapporto.

La Corte Costituzionale, investita sul tema della compatibilità costituzionale della norma, si è pronunciata con Sentenza n. 101 del 2015 e, purtroppo, la Sentenza non incoraggia il portatore di un credito certo, ma né liquido né certamente esigibile, se non altro per la genericità con cui il giudizio è stato promosso dal Tribunale di Trapani.

Detta situazione fa sì che il Giudice della verifi-

I CREDITI DEL PROFESSIONISTA NEI SEQUESTRI GIUDIZIARI

ca del credito insinuato dovrebbe, sempre che la mancanza di un contratto avente data certa anteriore possa essere ritenuta questione superabile in fatto, equitativamente, entrare nel merito della determinazione dei compensi del consulente dell'impresa ablata.

Ma detta valutazione contrasta certamente con il carattere necessariamente sommario della verifica dei crediti, al che dovrebbe ipotizzarsi che, parimenti rispetto a quanto accade in ambito fallimentare, dinanzi al rigetto dell'ammissione in punto di quantificazione del credito, dovrebbe essere sottoposto al vaglio del Tribunale in sede di reclamo. Ma, allo stato, ciò è impedito proprio dall' articolo 52 del codice antimafia, laddove impone la verifica meramente cartolare del credito.

Inutile sottolineare che, anche in mancanza di un obbligo alla redazione di preventivo la prassi di fissare i termini della prestazione richiesta dal cliente in forma scritta ha costituito da sempre garanzia di trasparenza.

Va precisato, infatti, che la Corte Costituzionale riguardo alla tutela del lavoro autonomo, con special riguardo all'attività Professionale, ha avuto modo di pronunciarsi già dal 1964 in merito al rapporto – prettamente quantitativo – tra l'art. 36 della costituzione e la remunerazione del lavoratore autonomo, ma giammai ha escluso la tutela costituzionale al diritto in sé ai compensi.

La Corte costituzionale nella Sentenza n. 75 del 1964 a tal proposito è chiara: *“L'assunto che le tariffe professionali fissate con la collaborazione degli ordini sarebbero inderogabili dal legislatore ordinario, in quanto basate sulla corrispondenza della retribuzione al lavoro prestato, e' infondato, sia perché' il primo comma dell'art. 36 Cost. non garantisce la parità' delle prestazioni contrapposte, sia perché' le tariffe non sono stabilite con esclusivo riferimento alla quantità' e qualità di lavoro prestato, ma tengono conto anche di altri elementi, come il valore dell'atto o della controversia nelle tariffe dei notai, degli avvocati, dei procuratori.”*

Il credito professionale, infatti, in mancanza di un atto scritto che espliciti in modo inequivoco la sua traduzione in un quantum ben determinato, è piuttosto assimilabile al credito di natura extracontrattuale che necessita, per sua natura, di una liquidazione giudiziale.

Il terzo ostacolo, il più delicato, concernente il riconoscimento delle ragioni creditore è costituito dalla necessaria verifica di:

-Mancanza del nesso di strumentalità;

-Buona fede;

-Incolpevole affidamento.

La prova della buona fede, dell'affidamento incolpevole o, addirittura, della strumentalità del credito rispetto alla fattispecie criminosa e/o sperequativa da cui scaturisce la confisca patrimoniale, si atteggia e modula certamente in modo differenziato a seconda della strutturazione non solo delle attività illecite in sé che abbiano dato luogo all'ablazione di prevenzione o ai reati che hanno dato luogo a provvedimento ex art. 12 sexies, oggi 240 bis cp., ovvero ogni situazione è un caso a sé.

Va preliminarmente sul punto precisato che il terzo ha il potere/dovere di accedere alle risultanze istruttorie contenute nel fascicolo della procedura di confisca (di cui può ottenere copia ai sensi dell'art. 116, comma 1, del codice di procedura penale) al fine di realizzare il necessario confronto tra la propria prospettiva ricostruttiva e ciò che emerge dal fascicolo stesso (Corinna Forte).

Scrivendo testualmente la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 17015 del 2015 che : *“... nella selezione e articolazione dei dati conoscitivi da porre a sostegno della propria pretesa, la parte privata ha il preciso onere di «confrontarsi» con le risultanze della procedura di prevenzione che ha dato luogo alla confisca, a lei nota proprio in virtù della avvenuta estinzione del diritto di credito. Con ciò si intende dire che prima del deposito dell'istanza di riconoscimento della «buona fede» la parte privata ha il potere/dovere di accedere alle risultanze istruttorie contenute nel fascicolo della procedura di confisca - di cui può ottenere copia ai sensi dell'art. 116 co.1 cod.proc.pen. - al fine di realizzare il necessario confronto tra la propria prospettiva ricostruttiva e ciò che emerge dal fascicolo in questione. Ove tale potere non venga esercitato - come nel caso in esame - la parte privata non può pertanto dolersi del fatto che in sede valutativa della domanda il giudice dell'esecuzione faccia riferimento alla valenza dimostrativa degli atti contenuti nel fascicolo (definito) della misura di prevenzione.”*

Ciò precisato, la prima domanda che ci si deve porre, a mio modesto avviso, è cosa si intenda soprattutto per “buona fede”.

Il legislatore ha cercato di rendere oggettiva la valutazione della buona fede da parte del Giudice, infatti: *Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti,*

I CREDITI DEL PROFESSIONISTA NEI SEQUESTRI GIUDIZIARI

dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. (art. 52, 3° comma, D Lgs. 159/2011).

E' stato, infatti, rilevato che **“Il limite dell'utilizzo di un criterio meramente soggettivo quale erronea rappresentazione della realtà o semplice ignoranza del vero, e cioè la mancata conoscenza della qualità di affiliato ad associazioni criminali del proprio debitore – si è osservato – avrebbe l'effetto negativo “di sottrarre alla tutela coloro che, pur estranei all'attività illecita del mafioso, siano comunque in qualche misura consapevoli della stessa, mentre per altro verso consentirebbe a qualsiasi terzo di sostenere di non essere stato a conoscenza della natura criminale del proprio partner, almeno fino a quando questa non sia stata accertata in sede giudiziaria”** (concetto ripreso da uno scritto di Salvatore Mazzamuto, docente di diritto civile all'Università di Roma tre che fa rinvio al Modica)

Mi sembra, per altro verso, che possano essere concettualmente più comprensibili la non strumentalità del rapporto fondamentale intercorso tra creditore e proposto (non certo del mero titolo cartolare portatore del credito stesso) rispetto all'attività illecita o l'incolpevole affidamento, anche se il dott. Menditto riferisce anche della possibilità che potrebbe ricorrere **“la dimostrazione da parte del creditore di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità.”**

Orbene, se il principio fondante della tutela è l'estraneità del terzo alla condotta illecita altrui, la condotta del terzo deve connotarsi – per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall'altrui azione illecita – in termini di buona fede, **intesa nella non conoscibilità – con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dall'attività illecita commessa dal soggetto poi espropriato dei beni a seguito della procedura di prevenzione**”, ben si comprenderà quanto sia difficile, se non addirittura in alcuni casi impossibile la prova della buona fede da parte del commercialista dell'azienda.

Un altro aspetto su cui val la pena soffermarsi concerne la circostanza se i tre elementi di buona fede, incolpevole affidamento e non strumentali-

tà debbano valere congiuntamente o disgiuntamente.

La differenza non è di poco conto.

Faccio subito un esempio che potrebbe essere di scuola: *consulenza aziendale nei confronti di impresa agricola di soggetto notoriamente dedito al traffico di droga.*

Vero è che l'art. 52 mi pare possa dirsi, con una certa serenità, che il credito del commercialista debba riferirsi nei termini di buona fede, inconsapevole affidamento e non strumentalità rispetto all'attività agricola e non certo rispetto al traffico di droga, ma è pur vero che l'art. 52, al punto b) del primo comma impone che **“il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego”**.

I punti di commistione tra le due attività presentano un'alta probabilità, per cui appaiono quanto mai necessari degli approfondimenti in concreto, come ad esempio: l'adeguata verifica è stata posta in essere? Vi è contabilità semplificata o ordinaria e, dunque, con rilevazione delle movimentazioni finanziarie? Vi sono movimenti finanziari sospetti?

Ed ancora, v'è da riferire che un caso tipico di impossibilità di prova della buona fede ricorre, ad esempio, nel caso del commercialista tenutario di scritture contabili di azienda sottoposta a confisca nel caso in cui l'impresa sia stata confiscata per effetto di pericolosità derivante da plurimi reati di evasione tributaria (conseguente all'aver vissuto con proventi illeciti) per omessa dichiarazione di materia imponibile o per spropositata omissione di imposte.

Appare oltremodo semplice, in tal caso, supporre il colpevole affidamento del commercialista, se non addirittura – ricorrendone le condizioni – la strumentalità dell'attività professionale rispetto ai reati.

Ed ancora giungo, in ultimo, al tema di massima delicatezza per il commercialista: L'“impresa mafiosa”, ovvero l'impresa che è apparentemente sana ma ha la sua genesi in proventi illeciti o è funzionale ad attività collaterali o connesse che siano spiccatamente illecite.

Fino a che punto deve spingersi la preventiva analisi del Professionista?

Rimane un mistero tutto da risolvere, che ha una forte somiglianza con il dilemma del famoso romanzo “comma 22”: *«Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo.»*

ATTIVITA' GIUDIZIARIA

Consulenti tecnici d'ufficio: fatturazione e relativi adempimenti degli Uffici Giudiziari e dei soggetti tenuti al pagamento, alla luce dei recenti indirizzi ministeriali

di Gaetano Walter Caglioti

Il Dott. Caglioti, Dirigente presso la Procura Generale di Catanzaro, è il Funzionario Delegato presso gli Uffici requirenti del Distretto della Corte di Appello di Catanzaro al controllo e alla liquidazione delle spese di giustizia (consulenze, custodie, ecc.), dei giudici onorari e delle intercettazioni telefoniche e ambientali.

Autore di numerose pubblicazioni, vanta una vastissima attività di insegnamento nelle materie giuridiche. Recentemente ha offerto un'apprazziatissima giornata di docenza nell'ambito del Corso di Formazione Tecnico Giuridica per CTU organizzato dall'Ordine di Catanzaro, con il supporto della propria Fondazione e dell'Unione Giovani.

In materia di Consulenza Tecnica d'Ufficio⁽¹⁾ per la Suprema Corte di Cassazione⁽²⁾ *"in ragione della finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente nell'interesse comune delle parti"*.

In relazione al richiamato indirizzo giurisprudenziale e in tema di *split payment* ⁽³⁾ (c.d. scissione dei pagamenti⁽⁴⁾) l'Agenzia delle Entrate ha affrontato, con circolare n 9/E del 7 maggio 2018, le modalità di liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio (CTU) che operano su incarico, e come ausiliari, dell'Autorità Giudiziaria.

La Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell'Agenzia fiscale, per la richiamata circolare del 7 maggio 2018, *"con riguardo ai compensi e onorari, relativi alle prestazioni rese dal CTU"* conferma *"che titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico"*.

È la parte processuale, in base al provvedimento del giudice (che costituisce titolo esecutivo⁽⁵⁾) *"..tenuta al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori*

del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento".

Ne consegue che *".. il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato Dpr nei confronti dell'Amministrazione della giustizia (cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzia, tuttavia, che la "solutio", avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice."*

Concludendosi che *"in tali fattispecie, la P.A. (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU"*.

Con la conseguenza, pratica, che *"per tali motivi si ritiene di escludere l'applicabilità, nel caso specifico, della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972"*.

Tra l'altro la materia della scissione dei pagamenti, su fatturazione da parte di professionisti, è oggi superata con l'entrata in vigore del c.d. *"decreto dignità"*⁽⁶⁾ che ha eliminato l'obbligo della scissione dei pagamenti per le attività prestate a favore di pubbliche amministrazioni.

L'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate ha, però, comportato dubbi interpretativi in relazione agli, eventuali, adempimenti delle cancellerie, stante l'acclarato obbligo, a carico del consulente, di intestare la fattura all'amministrazione giudiziaria.

Gli uffici giudiziari destinatari, a far data del mese di maggio 2018, di fatture a loro intestate ma per le quali non risultano obblighi di pagamento hanno manifestato sin da subito, perplessità e difficoltà operative nella gestione contabile delle stesse.

Difficoltà operative ad oggi non ancora superate

Consulenti tecnici d'ufficio: fatturazione e relativi adempimenti degli Uffici Giudiziari e dei soggetti tenuti al pagamento, alla luce dei recenti indirizzi ministeriali

se è vero che il Ministero della Giustizia con circolare del 26 settembre 2018 (7) “*in considerazione delle molteplici criticità segnalate, si rappresenta di aver avviato al riguardo un'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate al fine di verificare la possibilità di individuare soluzioni operative in grado di non aggravare ulteriormente le complesse attività degli uffici giudiziari in tema di pagamento delle spese di giustizia; sarà dunque cura di questa Direzione generale far conoscere prontamente l'esito di tale iniziativa*”

Gli Uffici di via Arenula erano, comunque, già intervenuti nell'immediatezza della circolare dell'Agenzia delle Entrate.

Con nota del 30 maggio 2018 (8), nel rispondere a quesito avanzato dalla Corte di Appello di Bologna(9), gli Affari Civili Interni del Ministero della Giustizia dopo una breve disamina della disciplina avevano concluso, e non poteva essere altrimenti, che : “*...deve affermarsi che la parte obbligata debba continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del C.T.U.; quest'ultimo, ricevuto il pagamento, emetterà la fattura nei confronti dell' Amministrazione, avendo però cura di evidenziare che il pagamento è stato effettuato dalla parte e non dall'Amministrazione; a tale fattispecie non si applica la disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972*”

Riassumendo il sopra richiamato indirizzo ministeriale : a) la parte onerata dal provvedimento giurisdizionale effettua il pagamento, b) il consulente tecnico d'ufficio ricevuto il pagamento emette fattura intestata all'Amministrazione nel caso specifico l'ufficio giudiziario del giudice che ha emesso il provvedimento, avendo cura di *evidenziare* che il pagamento è stato effettuato dalla parte processuale giusto provvedimento del..... (data e indicazione del magistrato) rilasciandone copia al soggetto che provvede al pagamento o, come chiarito dall'INPS per i pagamenti di propria competenza, emette fattura, intestata all'Ufficio con indicazione del soggetto che ai sensi del provvedimento..... (data e indicazione del magistrato) è tenuta al pagamento alla quale sarà fornita copia della fattura stessa.

Quanto sopra trovava ulteriore conferma nell'indirizzo ministeriale del 26 settembre 2018 (10) ai sensi del quale “*...il CTU ricevuto il pagamento dalla parte ..*” *deve* “*emettere fattura nei confronti dell'Amministrazione giustizia ..*”

Come detto in materia non è mancato il solerte intervento da parte dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS).

Istituto previdenziale (INPS) che, ricordiamo, essendo parte in innumerevoli giudizi innanzi al giudice del lavoro si trova più volte destinatario del provvedimento con il quale viene disposta la liqui-



Consulenti tecnici d'ufficio: fatturazione e relativi adempimenti degli Uffici Giudiziari e dei soggetti tenuti al pagamento, alla luce dei recenti indirizzi ministeriali

dazione della consulenza d'ufficio.

Per l'istituto previdenziale, con indirizzo interno del 7 settembre 2018(11), "in caso di condanna dell'istituto alle spese per CTU, non potranno essere accettate da parte degli operatori fatture emesse nei confronti dell'istituto da parte dei CTU nominati dal giudice, dovendo richiedere agli stessi copia del documento emesso verso l'Amministrazione della Giustizia al fine di consentire la liquidazione del compenso sulla base del dispositivo giurisdizionale".

L'INPS affronta, nel richiamato indirizzo, anche gli adempimenti successivi al pagamento a carico dell'istituto.

Dispone infatti che: "...si ritiene si debba operare la ritenuta fiscale, laddove prevista per la natura del reddito corrisposto e/o per il regime fiscale applicato al professionista, corrispondendo al CTU il compenso fatturato al lordo dell'IVA ma al netto della ritenuta fiscale a titolo d'acconto che dovrà essere versata all'Erario, come di consueto, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento; per compenso e ritenuta andrà rilasciata apposita CU (nda = certificazione unica) al professionista nei termini di legge."

Tornando alle problematiche evidenziate dagli uffici giudiziari(12) il più importate è quello relativo al "come" e al "dove" debbano essere registrate le fatture emesse dai consulenti tecnici d'ufficio.

Per gli Uffici ministeriale di via Arenula(13) "il *modus operandi*" derivante dall'applicazione della circolare dell'Agenzia delle entrate(14) pone infatti il problema relativo alla *lavorazione* della fattura.

Per l'indirizzo ministeriale in oggetto "...accade in sostanza che dette fatture elettroniche (anche ove recanti la doverosa annotazione che il pagamento è stato effettuato dalla parte) pervenendo agli uffici giudiziari con il sistema di gestione contabile SICOGE(15) risultano come **crediti inestinti** in quanto pagate da terzi."

Infatti, sempre per gli uffici di via Arenula, "mentre il sistema SICOGE consente la chiusura automatica delle fatture pagate, non altrettanto avviene per quelle non pagate (16)."

Fatture in formato elettronico che se non pagate direttamente dall'Amministrazione "...devono essere chiuse tramite una operazione manuale.."

Operazione di chiusura " **..necessaria affinché il relativo credito possa risultare estinto sulla piattaforma di certificazione**

del credito (PCC) (17) gestita dal Ministero dell'economia e finanze .

Quanto sopra, per come riconosciuto dal Ministero della Giustizia (18) "...tenuto conto del considerevole numero di consulenze tecniche d'ufficio disposte nell'ambito del processo civile (nell'ordine di migliaia all'anno anche per uffici giudiziari di medie o piccole dimensioni) costituisce un evidente aggravio del carico di lavoro degli uffici stessi, con importanti riflessi negativi anche sulla determinazione dell'indice di tempestività dei pagamenti (alla cui formazione concorrono anche, allungandone i tempi, fatture che non corrispondono a debiti reali dell'amministrazione)".

Gli Uffici giudiziari non si sono, però, limitati ad evidenziare le criticità all'Amministrazione centrale.

La Dirigenza Amministrativa degli Uffici Giudiziari(19), in attesa di definitive e superiori determinazioni ministeriali in materia, ha affrontato, in un serrato e proficuo scambio di opinioni e proposte, quelli che sono i problemi nell'immediato e, specificamente, come già accennato, quelli relativi al "come" e al "dove" debbano essere registrate le fatture emesse dai consulenti tecnici d'ufficio(20).

Risulta assodato che la fattura emessa nei confronti dell'Amministrazione vada intestata e trasmessa all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento.

La trasmissione della fattura comporterà che, nella stessa, sia inserito il codice univoco IPA dell'ufficio che riceve(21).

L'ufficio giudiziario che riceve la fattura ne curerà la trasmissione al competente Funzionario Delegato(22) non prima però di avere verificato la regolarità della stessa, specie riguardo alla presenza dell'attestazione che il pagamento è stato assolto da terzi, indicandone le generalità complete.

L'Ufficio giudiziario rifiuterà le fatture in cui risulti omessa la detta attestazione.

La successiva *lavorazione*, da parte dell'ufficio del Funzionario Delegato, delle fatture avverrà nel / e con il programma SICOGE.

Tale programma permette di ricevere una fattura certificando che il relativo pagamento non rientra in alcun capitolo di spesa assegnato al Funzionario Delegato(23) e che, il pagamento di quanto dovuto in fattura è stato as-

Consulenti tecnici d'ufficio: fatturazione e relativi adempimenti degli Uffici Giudiziari e dei soggetti tenuti al pagamento, alla luce dei recenti indirizzi ministeriali

solo da terzi giusto provvedimento giurisdizionale.

Ai sensi della circolare n. 24 del 27/06/2017 Ministero dell'Economia e delle Finanze(24), infatti, *“se la fattura viene pagata da un soggetto diverso dall'Amministrazione debitrice, quest'ultima potrà utilizzare la funzione di “dichiarazione di pagamento/chiusura debito”, appositamente realizzata nel sistema SICOGE.*

Per tale fattispecie SICOGE trasmette automaticamente il dato di chiusura del debito a PCC...”.

Quanto sopra permette di risolvere anche la criticità relativa alla piattaforma dei crediti.

Concludendo non ci si può esimere dal sottolineare come il lavoro nella pubblica amministrazione venga sempre più gravato di incombenze, il più delle volte inutili, che non possono non riflettersi, negativamente, sulla *performance* dell'ufficio giudiziario generando ingiustificati ritardi nella somministrazione del servizio giustizia al cittadino.

Come non possono non evidenziarsi le problematiche relative ai soggetti privati titolari di partita IVA tenuti al pagamento di una fattura non intestata a loro favore, problematiche per le quali, ad oggi, si segnala il preoccupante silenzio da parte dell'Agenzia delle Entrate.

(1) Ai sensi dell'articolo 191 codice di procedura civile *“nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183 settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire”*,

(2) Cassazione civile Sez. III, n. 1023 del 2013

(3) Lo split payment è stato introdotto dalla legge 190/2014 (legge di Stabilità 201) modificata dal decreto legge 50/2017 convertito nella Legge 96/2017 e regolamentata con Decreto Ministeriale 27 giugno 2017, Decreto Ministeriale 13 luglio 2017, con Legge 172/2017(c.d. Decreto Fiscale) e con Decreto Ministeriale 9 gennaio 2018.

(4) La scissione del pagamento dell'Iva riguarda le fatture che professionisti e imprese presentano a Pubbliche Amministrazioni, con lo split payment, l'imponibile è pagato al fornitore, mentre l'Iva viene versata direttamente all'Erario. In altre parole, per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili, come ad esempio la Pubblica Amministrazione, l'iva non viene versata in fattura al fornitore. Il meccanismo si applicherà fino al 30 giugno 2020, come stabilito dalla **misura speciale di deroga** rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea con l'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE e con la Decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile 2017.

(5) Articolo 168 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115; in materia anche circolare ministeriale giustizia prot. n. 0127998 del 20.10.2009.

(6) Ai sensi del decreto legge n.87 del 12 luglio 2018 (GU Serie Generale n.161 del 13-07-2018) in vigore dal 14 luglio 2018 decreto legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186), articolo 12 comma 1 : all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e' aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

(7) Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio I –Affari civili interni - DAG.26/09/2018.0168994.U

(8) Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio I –Affari civili interni - DAG.30/05/2018.0109392.U

(9) Prot. N. 3936 del 14 maggio 2018

(10) Cit. nota n. 6

(11) Messaggio INPS n 3305 del 07/09/2018

(12) Per tutte tribunale di Trani 17/09/2018

(13) Cit. nota n. 6

(14) Circolare del 7 maggio 2018 n. 9

(15) È il sistema operativo in uso agli uffici giudiziari che permette la gestione e il pagamento delle fatture emesse nei confronti degli uffici giudiziari

(16) È importante la corretta chiusura delle posizioni debitorie sul SICOGE. Infatti la piattaforma di certificazione dei crediti (vedi nota n. 17 che segue) viene aggiornata automaticamente dalle operazioni che l'utente di SICOGE effettua sulla fattura stessa: contabilizzazione, conferma scadenza e pagamento o chiusura del debito (da Guida operativa al SICOGE pag. 4)

(17) La Piattaforma informatica dei crediti nasce nell'anno 2012 come strumento attraverso il quale imprese e professionisti creditori nei confronti delle pubbliche amministrazioni possono ottenere la certificazione dei crediti vantati..i crediti così certificati possono essere portati in compensazione di quanto dovuto allo Stato o essere ceduti agli istituti bancari.

(18) Cit. nota n. 6

(19) Una risorsa del sistema Giustizia non appieno utilizzata stante i ritardi nella applicazione del decreto legislativo 240/06 abrogata di fatto con provvedimenti normativi in alcuni casi di rango inferiore, e l'annoso e mai realmente risolto problema della *“doppia dirigenza negli uffici”* che vede coesistere due figure apicali da una parte il dirigente amministrativo e dall'altra il magistrato capo dell'Ufficio .

(20) Sulla *lavorazione* delle fatture in esame nel sistema SICOGE si è tra i primi espressa la d.ssa Rosanna Milano Dirigente della Procura Generale di Taranto .

(21) Solo gli uffici con codici univoci IPA su cui è attivo il servizio di fatturazione elettronica possono ricevere documenti elettronici non gestiti da SICOGE ma riconducibili all'Amministrazione - circolare n. 24 del 27/06/2017 Ministero dell'Economia e delle Finanze

(22) In materia di individuazione dei Funzionari Delegati vedasi circolari n 6 dell'8 giugno 2002 e n 7 del 14 novembre 2002

(23) Le spese del processo civile e penale come previsto dall'art. 185 del D.P.R. 115/2002 sono gestite attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati e sono disposte più volte nel corso dell'anno con decreto dirigenziale della direzione della giustizia civile.

(24) Avente ad oggetto il *“Monitoraggio delle procedure e dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato”*.

ATTIVITA' GIUDIZIARIA

Il controllo giudiziario delle aziende disposto ex art. 34 bis D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia)

di Gennaro Brescia

La Legge 17 Ottobre 2017 n. 161 ha apportato importanti e significative modifiche al codice antimafia (D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159) con particolare riferimento, alla introduzione, ex novo, dell'art. 34 bis relativo al controllo giudiziario delle aziende

In considerazione della importanza di tali rilevanti modifiche introdotte per l'attività professionale di amministratore giudiziario nelle vesti di gestore, tutor e controllore delle attività sequestrate, assumono rilevante importanza le nuove disposizioni disciplinate dall'istituto del **controllo giudiziario delle aziende**, previsto dall'**art. 34 bis** il cui obiettivo non è più lo spossessamento gestorio dell'azienda, attraverso la acquisizione di patrimoni aziendali di provenienza illecita, ma la introduzione di nuove forme di "vigilanza prescrittiva" e/o di idoneo "tutoraggio" finalizzate a un intervento di bonifica e/o di recupero.

Con la integrazione dell'impianto codicistico con tali nuovi strumenti, alternativi a quelli propriamente ablatori come sequestro e confisca, non solo sono state potenziate le vie prevenzionali attivabili per un efficace contrasto antimafia, ma è stato avviato in percorso più garantista che assicura tutela alla continuità aziendale rispetto allo spossessamento gestorio.

Volendo delineare alcune caratteristiche operative del nuovo istituto del controllo giudiziario disposto ex art. 34 bis D.Lgs. 159/2011, il provvedimento del Tribunale che lo dispone può:

a)-imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende l'obbligo di comunicare al Questore e al Nucleo di polizia economica e finanziaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti

all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal Tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal Tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b)-nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario (meglio definito Tutor o commissario giudiziale) che ovviamente assume funzioni diverse rispetto a quella dell'articolo 34 di cui alla amministrazione giudiziaria, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

In particolare con riferimento alla lettera b), vengono fissati i compiti dell'amministratore giudiziario (*tutor e/o controllore*) finalizzati alle attività di controllo e può essere imposto alla parte passiva l'obbligo:

a)-di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b)-di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti del tutor;

c)-di informare preventivamente il tutor circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d)-di adottare ed efficacemente attuare mi-

Il controllo giudiziario delle aziende disposto ex art. 34 bis D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia)

sure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni di cui sopra si è detto;

e)-di assumere, previa informativa al Tribunale, qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

Sul versante operativo, il controllo può pertanto assumere una duplice fisionomia:

-la lett. a) del 2° comma stabilisce che il tribunale può imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 alcuni obblighi di comunicazione;

-la lett. b), invece, consente una forma di controllo "guidata", più incisiva, attraverso la nomina di un giudice delegato e di un tutor (controllore), che ha il compito di supervisionare l'attività d'impresa e di riferire al giudice delegato ed al pubblico ministero, con cadenza almeno bimestrale, sul rispetto delle prescrizioni impartite dall'autorità giudiziaria.

Le prescrizioni imposte dal Tribunale dovrebbero garantire effettività alla finalità "risanante" e di recupero con finalità di "bonifica" dell'istituto, volta ad evitare che l'infiltrazione da "occasionale" diventi stabile e condizionante.

Va, infine, riferito come tale obiettivo di "controllo prescrittivo" finalizzato alla bonifica può essere anche raggiunto attraverso l'ausilio degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, ai quali l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso presso la sede dell'impresa e ad altri luoghi tassativamente indicati al fine di acquisire documenti ed informazioni utili e qualora all'esito di queste ispezioni, viene accertata la violazione delle prescrizioni imposte dall'Autorità giudiziaria ovvero, ancora, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 34, 1° comma cod. antimafia, il Tribunale ha anche la facoltà di disporre l'altro istituto dell'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

AVVERTENZE

"Il Valore della Professione" non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it

FINANZA AZIENDALE

Programmare l'anno che verrà

Breve riepilogo alla stesura del budget economico e finanziario

di Francesco Rhodio

Il 2020 è già arrivato!

"Ma se mancano ancora più di tre mesi!", dirà qualche collega; è vero, ma per un'impresa che voglia avere qualche chance di competere nel difficile scenario post crisi, occorre affrettarsi a **programmare il futuro**, redigendo un documento che sintetizzi gli obiettivi attesi in termini di performance economica e finanziaria.

Questo documento è il **budget**.

Senza un budget, il cui livello di dettaglio dipende dalla complessità del sistema aziendale (si possono infatti avere budget "di massima" per le microimprese o budget accuratissimi per le imprese di maggiori dimensioni), l'azienda è paragonabile a una barca senza nocchiero in un mare in tempesta.

Dunque, se siete tra quei consulenti d'impresa che ritengono che sia inutile redigere un "pezzo di carta con quattro numeri scritti sopra" e preferite focalizzarvi sul risparmio fiscale dei vostri clienti, interrompete qui la lettura di questo articolo.

Se invece ritenete che nel recente passato molti imprenditori vostri clienti abbiano condotto le proprie aziende in rovina (facendo sfumare anche le vostre parcelle), perché non hanno avuto un chiaro piano, ad esempio, su come ridurre gli immobilizzi di capitale dovuti alle scorte invendute o su come avere credito dalle banche, allora facciamo insieme qualche riflessione.

Vi sono diverse tipologie di budget; scopo di questo post è riepilogarne, in estrema sintesi, gli step essenziali di redazione.

-Il **budget economico**: si parte dalla stima dei **ricavi attesi** per l'anno futuro, dettagliando altresì il fatturato potenziale mese per mese; in base ai ricavi attesi si programmano i **costi di produzione** (ad es. l'approvvigionamento delle materie prime e i costi del personale, necessari per realizzare la produzione vendibile più le scorte di sicurezza; e ancora, i costi per la logistica, per i servizi essenziali e così via), i **costi commerciali** (provvisori ad intermediari, marketing e pubblicità, ecc.) e i **costi generali** (tipicamente quelli di amministrazione);

-il **budget finanziario**: sulla base del budget economico, va individuato il **fabbisogno di denaro** necessario a coprire le uscite atte-

se, nonché i relativi mezzi di copertura. In pratica, dopo aver risposto alla domanda "di quanto denaro abbiamo bisogno quest'anno?", bisognerà determinare quanto di questo fabbisogno verrà coperto mediante autofinanziamento derivante dalla gestione operativa, quanto invece dovrà essere coperto mediante capitale proprio e quanto infine deriverà dal ricorso a finanziamenti di medio - lungo e/o di breve termine, specificandone in questo caso anche la forma tecnica;

-il **budget di tesoreria**: occorre predisporre lo **scadenario delle entrate** programmate (es. incasso crediti) e **delle uscite** già note (es. pagamento di fornitori e dipendenti, quote di mutuo, imposte, ecc.) e verificare in anticipo se e in quale momento potranno verificarsi situazioni di "strozzatura", in cui sarà necessario ricorrere al credito a breve (tipicamente alle anticipazioni in c/c per esigenze temporanee di liquidità); si rammenta infatti che, in caso di necessità, i tempi per l'istruttoria bancaria variano dai 40 ai 60 gg. ed è bene non arrivare con l'acqua alla gola.

La predisposizione dei suddetti documenti richiede, inutile dirlo, un consistente lasso di tempo; pertanto, per non incorrere in spiacevoli sorprese, **è bene non dilatare troppo il momento della loro redazione**, anche in considerazione del fatto che, una volta predisposti, essi andranno via via implementati almeno mensilmente, man mano che si paleseranno nuove informazioni ed elementi non prevedibili all'atto della stesura della prima bozza di lavoro.

Essi, inoltre, costituiranno il punto di riferimento per la **misurazione della performance**; infatti, una volta noti i consuntivi mensili, questi andranno messi a confronto con le ipotesi di partenza, per verificare gli scostamenti da quanto inizialmente programmato. Qualora il livello dello scostamento dovesse rivelarsi significativo, andranno ricercate le cause dello stesso e sarà necessario verificare se esso dipende da errori nel budget oppure da uno scadimento dell'efficienza aziendale.

In entrambi i casi, andranno poste in essere le adeguate azioni correttive.

SOCIETA' COOPERATIVE

News a cura di Rino Rubino

Disposizioni comuni a tutte le cooperative: calamità naturali

Poiché il mancato raggiungimento dei parametri di cui all'articolo 2513 c.c. è determinato da cause di carattere oggettivo, il decreto del Ministero delle Attività Produttive (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 30 dicembre 2005, molto opportunamente, prevede che qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle colture, alle infrastrutture ed agli impianti produttivi, il periodo relativo ai due esercizi consecutivi inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi. Pertanto, gli esercizi interessati dalle calamità naturali non rilevano ai fini del computo del biennio.

Cooperative di lavoro

Nelle cooperative di lavoro, ai fini del calcolo della prevalenza, in deroga al criterio di cui all'articolo 2513 c.c., non si computano, al denominatore il costo del lavoro dei lavoratori non soci, assunti in forza di obbligo di contratto collettivo nazionale di lavoro: in tale definizione si è voluto ricomprendere casi abbastanza frequenti, la contrattazione collettiva ha, autonomamente, disciplinato: i "c.d. cambio appalto"; in base alle regole dettate dai contratti nazionali, in caso di perdita di appalto, l'azienda subentrante ha l'obbligo di ricollocare il personale svolgente le medesime mansioni nel nuovo contratto d'appalto; a titolo di esemplificazione si ricordano i contratti collettivi per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pulizie.

Inoltre in particolari settori, in cui l'Ente committente risulta essere una Pubblica Amministrazione, non è raro che sia prevista una particolare formula, inserita nella stessa stipulazione del contratto di appalto, con la quale il committente obbliga

l'azienda subentrante all'assunzione delle maestranze già occupate con l'azienda cessante: casi tipici sono gli appalti per gestione mense e ristorazione presso Enti pubblici e locali.

Enti di formazione

Il decreto di cui sopra dispone che per le cooperative che svolgono attività di formazione, ai fini della determinazione della prevalenza non si considerano nella voce A1, al denominatore, i ricavi derivanti dai finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni per l'attività di formazione in favore di utenti terzi.

Per finanziamenti devono intendersi quelli aventi natura di corrispettivi, in quanto i finanziamenti aventi natura di contributi a fondo perduto in conto esercizio sono indicati nella voce A5.

Cooperative giornalistiche

Per le cooperative giornalistiche (cooperative di lavoro costituite da giornalisti) nel calcolo della prevalenza non si computa, al denominatore, il costo del lavoro di soggetti con i quali la cooperativa instaura rapporti di lavoro occasionale, trattasi nella sostanza, di quelle attività di natura sporadica ed occasionale remunerata con le caratteristiche del reddito occasionale (ad esempio: redazione di articolo giornalistico da soggetto non giornalista).

TEMPO LIBERO DI QUALITÀ

L'eremo di Monteluco ed il Bosco Sacro

di Roberto Poliscchio



Il Santuario

L'Italia un Paese meraviglioso, con luoghi bellissimi anche per vivere con lentezza (cfr n. 8 di questa news del 15.2.2017 pag. 12) adatti a naturalisti o a chi ama un'esperienza mistica.

In un libro su **San Francesco di Paola** - Santo Patrono della Calabria e fondatore dell'Ordine dei Minimi - **avevo letto che, da ragazzo, con i genitori andò a "Monteluco"**, in particolare "... aderendo al vivo desiderio del figlio, Giacomo e Vienna intraprendono un lungo pellegrinaggio che toccherà Roma, Assisi, Loreto, Monteluco e Montecassino... Quelli che Francesco visita ... sono centri di alta spiritualità monastica. (cfr P. Antonio Castiglione, San Francesco di Paola, pag. 26 - 1989).

Monteluco mi colpì, era l'unico che non conoscevo, così decisi che, prima o poi, mi sarei reca-

to in questa località non per scopi turistici, bensì per devozione.

Finalmente, ad inizio settembre 2019, ho programmato il mio soggiorno: "un luogo tra spiritualità e incanto". Momenti eccezionali di religiosità e di riflessione possono essere vissuti per l'atmosfera dell'eremo, il bosco Sacro ed il panorama.

Il Santuario è sorto nel 1218 quando passò **San Francesco d'Assisi** che "scrisse una regola per i frati che vogliono vivere negli eremi", e attorno ad "una piccola chiesa benedettina ottenuta in dono", si costruirono le prime cellette. Il corridoio-dormitorio in vimini e calce è visitabile, come il pozzo che è situato nel punto in cui San Francesco di Assisi fece nascere una piccola sorgente miracolosamente.

Sant'Antonio di Padova, San Bernardino di Siena e San Bonaventura sono stati qui. In questo convento francescano, dell'Ordine dei Frati Minori, ci fu il **Beato Leopoldo Croci da Gaiche**, a cui è intitolata una Cappella. A lui è dedicata una mostra nella piccola struttura "Oratorio di San Bernardino", dove sulla parete si legge una citazione di **Michelangelo** "nelle



Il Bosco

L'eremo di Monteluco ed il Bosco Sacro

montagne di Spoleti a visitare que' romiti...perché veramente non si trova pace se non nè boschi".

Infatti, oltre al silenzio del Santuario, si possono trascorrere ore di quiete nel **Bosco Sacro**, vicino l'Eremo, che può essere attraversato con percorso pedonale.

Fin dall'antichità questa fitta vegetazione dal nome "**lucus**" appunto "bosco sacro" è stata tutelata da norme a protezione "Lex Luci Spoletina" considerata la prima legge forestale. All'interno ci sono le iscrizioni su pietra del tardo III secolo a.C.; inoltre nella macchia caratterizzata dalla presenza del leccio sempreverde vi sono grotte, tra cui quella di Sant'Antonio da Padova, e una terrazza per osservare paesaggi fantastici o la città di Spoleto. Scendendo la montagna (di circa 850 s. l. m) alle spalle del convento, con un sentiero si arriva allo spettacolare **Ponte delle Torri** che unisce Monteluco alla città di Spoleto. Dal 10 agosto 2019 però il Ponte delle Torri non è percorribile, fino alla sua riapertura, a chi volesse raggiungere a piedi Spoleto, il comune suggerisce altri sentieri CAI.

Santuario S. Francesco in Monteluco
www.assisiomf.it/san-francesco-monteluco
 Convento di S. Francesco - Località Monteluco
 21 06049 Spoleto (Perugia) Tel. 0743 40711
 E-mail: conventomonteluco@gmail.com



Il Pozzo



Piaceri e sapori della gita

Contiguo all'Eremo, dal 1921, l'Albergo Ristorante Ferretti da tre generazioni con passione svolge la sua attività. Per chi vuole sostare in questo posto "quasi fiabesco", può alloggiare in una delle ventidue camere e pranzare o cenare nel "giardino d'Inverno" - una sala con camino circondata da "lecci" - e nel periodo estivo all'aperto. Si sta e si mangia bene, un locale speciale tra i boschi per chi sceglie di vivere con lentezza è il top. Il signor Massimo, la moglie Lorella nonché Roberta hanno nel sangue la gentilezza.

Albergo Ristorante Ferretti Località Monteluco, 20 - 06049 Spoleto (Perugia)
 0743 49849

Email: info@albergoferretti.com sito:
<http://www.albergoferretti.com/index.php/it/>

Come arrivare a Monteluco in auto

Da Nord A1, all'uscita Valdichiana, andare in direzione Perugia-Assisi-Foligno.

Da Sud A1 all'uscita Orte, andare in direzione Terni-Spoleto

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

INTRODUZIONE: Gissing si sta riprendendo e ha modo di capire meglio i personaggi della locanda Concordia. Ad un esame attento la loro spontaneità prende il sopravvento e divengono personaggi di prim'ordine nella commedia umana di cui Gissing è spettatore e attore. Il cameriere che invita alla calma con gesto plateale, dopo un suo errore, sembra spuntare fuori da una commedia di Eduardo De Filippo.

Capitolo X (Parte prima)

Figli del territorio

Qualsiasi persona del nord, che passasse un giorno o due alla Concordia da normale viaggiatore, ne avrebbe una forte impressione. Le persone della casa gli apparirebbero come dei selvaggi, sporchi di persona e di abitudini, assolutamente rozzi nei comportamenti, costantemente in lite e rissosi, privi di qualsiasi qualifica per le mansioni che fingevano di svolgere. In Inghilterra la loro semplice apparizione susciterebbe disgusto nella gente perbene. Con una migliore opportunità di giudicarli, io ebbi modo di superare la prima avversione naturale: riuscii a vederne i lati positivi e imparai a perdonare i loro difetti, naturali nel loro stato di spontanea barbarie. Ci vollero due o tre giorni prima che il loro comportamento rozzo e sbrigativo si ammorbidisse in una cordialità davve-

ro umana, ma alla fine ciò si verificò e, quando fu chiaro che non avrei dovuto dare più molti problemi, che avevo solo bisogno di un po' di cura in materia di alimentazione, la buona volontà fece del suo meglio per sopperire a un'incapacità priva d'ogni speranza.

Mentre la mia febbre era alta, piccoli gruppi di persone venivano spesso nella mia stanza per stare in piedi e guardarmi, scambiando a bassa voce osservazioni che supponevano io non udissi o, sentendo, non fossi in grado di capire. Invece, il loro dialetto allora era abbastanza comprensibile per me e mi rendevo conto che discutevano delle mie possibilità di sopravvivere. La loro natura non era ottimista. Un risultato, senza dubbio, del clima malsano: a Cotrone tutti sembravano in uno stato d'animo più o meno cupo. La padrona di casa emetteva gemiti e lamenti incessanti, quando era nella mia stanza la sentivo sospirare costantemente: "Ah, Signore! Ah, Cristo!" (1) - Esclamazioni che, forse, avevano qualche riferimento alla mia malattia, ma che, quando mi ripresi, non cessarono comunque. Se avesse avuto qualche motivo personale per la depressione, non ebbi modo di saperlo. Propenderei per il no: era solo l'abitudine piagnucolosa e lamentosa, dovuta alla salute cagionevole. Una cameriera, che ogni tanto mi portava da mangiare (scoprii che lo cucinava anche lei), si tormentava più o meno allo stesso modo. Questa domestica era la figura più grezza della casa. Immaginate una donna di mezza età, avvolta sempre in stracci luridi (che non era possibile chiamare vestiti), obesa, sporca, con i capelli neri arruffati e le mani così sfregiate, così deformate dalla fatica e dalla trascuratezza, da apparire appena umane. Aveva gli occhi più scuri e feroci che io avessi mai visto. Tra lei e la padrona era un litigio continuo: litigavano nella mia stanza, nel corridoio e, come capivo dalle loro voci acute, in luoghi più lontani: eppure, sono sicuro, che non si detestavano e, probabilmente, nessuna delle due aveva mai pensato di separarsi dall'altra. Inaspettatamente, una sera, questa donna entrò, si fermò accanto al letto e iniziò a parlare con un'energia così feroce, con un tale bagliore nei suoi occhi neri e una tale

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

alterazione dei suoi lineamenti, che potevo solo sopporre che mi stesse attaccando per un qualche problema che le avevo causato. Passarono un minuto o due prima che potessi anche solo afferrare il senso del suo discorso furioso. Era sempre stata la più difficile da capire tra i locali e con la rabbia era divenuta totalmente incomprensibile. A poco a poco, a furia di domande, capii cosa intendesse. C'erano stati guai, peggio del solito: la padrona l'aveva insultata in modo insopportabile per qualche colpa o altro, e non era possibile che lei venisse trattata così *dopo aver tanto, tanto lavorato!* In fondo, suscitava la mia simpatia, non stava affatto maltrattandomi. Quando continuò dicendo che era sola al mondo, che tutti i suoi cari erano *freddi morti*, il pathos nel suo aspetto e nelle sue parole mi colpì: era come se una bestia da soma, carica pesantemente, avesse improvvisamente trovato la lingua e protestato, anche se con rudi abbozzi di espressione articolata, contro il suo duro destino. Se solo uno avesse potuto apprendere, nei minimi dettagli, la vita di questa serva domestica! Era così interessante e sordidamente pittoresca sullo sfondo del paesaggio romantico, nella scena della storia! Osservai a lungo il suo viso giallastro e rugoso, cercando di immaginare i pensieri che governavano le sue espressioni. In una certa misura i miei sforzi di parlare gentilmente ebbero successo, e il suo *"Ah, Cristo!"*, mentre si voltava per andare via, non fu totalmente privo di conforto.

Un'altra volta la mia padrona di casa si infuriò con il cameriere, perché mi aveva portato del latte di capra molto acido. Ne conseguì una scena oltremodo comica. In un accesso di rabbia la donna robusta si adirò e andò su tutte le furie. Il cameriere, un giovanotto magro, con una faccia semplice e bonaria, dopo aver cercato di spiegare che aveva commesso l'errore inavvertitamente, alzò improvvisamente la mano, come uno che stava per ammonire la folla, ed esclamò in tono di risentita protesta: *"Un po' di calma! Un po' di calma!"*. La mia esplosione di riso per questa inimitabile espressione pose fine alla lite. Il giovane rise con me, la sua padrona lo spinse fuori dalla stanza e poi cominciò a informarmi che non era sano di mente. Ah! - esclamò - la sua vita con queste perso-

ne! Quanto le costava mantenere l'ordine in mezzo a loro! Quando si ritirò, la sentii scattarare violentemente nel corridoio: un'abitudine di tutti gli inquilini di questa simpatica locanda.

Quando il peggio della mia febbre fu passato, la difficoltà fu quella di ottenere qualsiasi nutrimento adatto al mio stato di salute. Il bravo dottore, che mi aveva suggerito la bistecca e il marsala, quando non ero in grado di mangiare nulla, mi diede regole severe in materia di dieta nel momento in cui iniziai davvero ad avere fame. Spero di non essere mai più obbligato a bere il latte di capra: in quei giorni mi era divenuto così insopportabilmente disgustoso che alla fine dovetti rinunciarvi del tutto e neanche ora riesco a pensarci senza provare nausea. Il brodo che mi veniva offerto era orribile, semplice acqua colorata sotto mezzo pollice di grasso galleggiante. Una volta mi fu promesso del pollame, e non vedevo l'ora con impazienza, ma ahimè! Questo miserabile uccello aveva subito un tale processo di ribollimento per la preparazione della zuppa: avrei sfidato chiunque a distinguere tra la sostanza rimasta e due o tre vecchi guanti da bambino bolliti assieme. Con aria compiaciuta, la padrona di casa un giorno propose un piccione, un piccione arrosto, e accolse l'idea con gioia. In effetti, l'aspetto del piatto, quando venne presentato, non aveva nulla che scoraggiasse il mio appetito: l'odore era buono. Mi preparai per una prelibatezza. Per pura gentilezza, poiché mi vedeva tremare per la mia debolezza, la brava donna offrì il suo aiuto per disossarlo: afferrò l'uccello per le due zampe, lo divise in parti, strappò le ali allo stesso modo e poi, con un sorriso di soddisfazione, si asciugò le mani sulla gonna. Se le sue mani avevano conosciuto l'acqua (per non parlare del sapone) negli ultimi dodici mesi, mi sbaglio di grosso. Fu un peccato, perché scoprii che i miei denti potevano solo masticare una parte della carne che la fame mi aveva spinto a staccare.

(1) Le parole in corsivo sono riportate in italiano anche nell'originale inglese.

CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



Nella prima immagine un'antica processione in Piazza Prefettura con alle spalle il Teatro San Carlino. Nella seconda immagine il vecchio mercato ora non più esistente, che si trovava nel cuore del centro città, nella zona ove attualmente si trova il nuovo Teatro Politeama.